



SHORT NOTE N.5 | 2010

Fabio Pammolli, Nicola C. Salerno

LA FARMACEUTICA NELL'EMENDAMENTO APPROVATO IN COMMISSIONE

**Commento alla modifica dell'emendamento
approvata in Commissione Bilancio Senato**

LA FARMACEUTICA NELL'EMENDAMENTO APPROVATO

Rispetto al testo circolato sino a ieri, e commentato nella [Short Note CeRM n. 4-2010](#), il testo degli emendamenti all'articolo 11 della manovra 2010 è cambiato. Nella versione approvata dalla Commissione Bilancio del Senato, compaiono alcune innovazioni che è utile sottolineare. Il quadro dell'intervento resta sostanzialmente lo stesso, e così pure il giudizio già espresso da CeRM, ma le novità sopraggiunte aggiungono altri spunti, che di seguito si riportano come *addendum* precedente analisi.

- (1) Nel dettaglio, la quota minima di ricavo spettante al grossista, sul prezzo al consumo (Iva esclusa) dei farmaci "A" si riduce dal 6,65% al 3%. La quota minima della farmacia aumenta dal 26,7% al 30,35%. Dei 3,65 p.p. di maggior margine, la farmacia retrocede al Ssn solo 1,82 p.p. tramite una maggiorazione dello sconto obbligatorio in sede di rimborso; gli altri 1,83 p.p. restano alla farmacia come aumento della quota di spettanza. Nella versione precedente dell'emendamento, la quota di spettanza della farmacia aumentava di 2,43 p.p. (e la quota retrocessa al Ssn era corrispondentemente più bassa, 1,22 p.p.).
- (2) Quanto si sottrae al grossista è suddiviso tra Ssn (risparmio di spesa) e farmacia (maggior ricavo). Per far sì che il risparmio di spesa per il Ssn corrisponda esattamente alla riduzione del ricavo del grossista, i produttori sono chiamati a riconoscere al Ssn l'1,83% del prezzo di vendita del farmaco "A" (Iva esclusa). Nella versione precedente dell'emendamento, ogni produttore concorreva per il 2,43%. Inoltre, nella versione precedente, il concorso dei produttori era a termine, sino al 31 Dicembre 2010; adesso è divenuto *sine die*.

Non si ripetono, adesso, le considerazioni dettagliate espresse nella [Short Note n. 4-2010](#): sull'assetto anticoncorrenziale della distribuzione al dettaglio; sui margini di ricavo proporzionali e distorsivi; sulla legalizzazione, *de facto*, degli *extra sconti*; sulla necessità di promuovere concorrenza ed efficienza lungo tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, ma con gli strumenti più adatti, e distinguendo il più possibile tra problemi a livello produzione (scarsa differenziazione tra comparto *off-patent* e comparto *in-patent*¹), e a livello distribuzione (normativa corporativistica che permette l'esercizio di potere di mercato e il mantenimento di rendite di posizione)².

Nella versione votata dalla Commissione Bilancio, il margine percentuale delle farmacie aumenta di meno, di 1,42 p.p. invece che di 2,43, ma pur sempre aumenta. Di base, resta l'enorme contraddizione di un intervento che, con l'intento di razionalizzare la filiera e di preparare la strada alle nuove regole di remunerazione delle farmacie (il *fee-for-service*), nel frattempo rinforza le condizioni di *favor legis* per le stesse farmacie. Al più elevato margine percentuale corrispondono, infatti, ricavi più elevati e più elevati effetti distorsivi nella canalizzazione al consumo dei prodotti più costosi per *ddd/us* e per *packaging*.

Non v'è ragione per cui la farmacia non debba fare *by-pass* integrale della riduzione della quota di ricavo del grossista e trasferirla *tout court* al Ssn. O, meglio, forse la ragione non la sia può affermare esplicitamente, visto che la pratica degli *extra sconti* è stata sinora illegale; perché altrimenti bisognerebbe dire che una parte dei ricavi del grossista già diveniva illegalmente appannaggio della farmacie e che, adesso, per non sovvertire troppo lo *status quo*, il *by-pass* non può essere integrale³. Non è un caso, infatti, che l'emendamento legalizzi gli *extra sconti*.

Nella versione approvata di emendamento, si riducono i punti percentuali di prezzo che il produttore deve retrocedere al Ssn (da 2,43 a 1,83), ma a quale condizione?: alla condizione di eliminare il termine di fine 2010 e di rendere questo cambiamento *sine die*.

¹ Cfr. Pammolli F., M. Riccaboni, N. C. Salerno (2007), "[Regolazione, innovazione e ciclo di vita dei prodotti - per una riforma del pricing al lancio e della governance della spesa nella farmaceutica pubblica](#)".

² Cfr. Pammolli F., N. C. Salerno (2007), "[La distribuzione al dettaglio dei farmaci - tra regolazione efficiente e mercato](#)".

³ Cfr. Salerno N. C. (2010), "[Gli extra sconti sui farmaci 'A' dopo la Legge n. 77 del 2009](#)" (QF n. 11, Marzo 2010).

Senza dubbio confidiamo nel buon lavoro che farà il tavolo tecnico interministeriale, che dovrà rinnovare lo schema di remunerazione della distribuzione al dettaglio (*cf.* [Short Note n. 4-2010](#)). Ma non si può non sottolineare come, nel frattempo, le regole di transizione che si stanno votando hanno, soprattutto dopo la rimozione della scadenza del 31 Dicembre 2010, tutte le fattezze di una nuova strutturabilità, con caratteristiche distorsive e anticoncorrenziali più gravi dello scenario *pre* manovra.

©® CeRM 2010

E-mail: cermlab@cermlab.it
Web: www.cermlab.it